

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4061

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MIGNONE, BRUNO GANERI, VELTRI,
BATTAFARANO e LOMBARDI SATRIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1999

Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani

ONOREVOLI SENATORI. - Parlare di turismo in un momento tragico per l'Europa ferita dalla guerra dei Balcani può apparire superficiale cinismo. Ciò non è; al contrario, è occasione di sostegno e di incoraggiamento per chi è già costantemente impegnato a perseguire tutte le vie che possono portare rapidamente alla pace, essenziale al progresso dei popoli.

Gli effetti della guerra nella ex Jugoslavia sul turismo delle regioni adriatiche e joniche sono palesi e documentabili; specie al Sud, ove lo sbarco di migliaia di profughi e la stessa chiusura degli aeroporti di Bari e Brindisi hanno sconvolto la programmazione turistica ed i processi economici ad essa collegati. Di ciò deve essere resa consapevole anche tutta l'Unione europea che non

può non essere chiamata a contribuire alla riparazione dei danni.

Il disegno di legge si articola su più punti:

1) la promozione ed il rilancio all'estero dell'immagine turistica delle regioni adriatiche e joniche, ricche di beni naturalistici, storici, monumentali ed artistici;

2) la concessione di contributi per l'offerta di pacchetti turistici agevolati che possano richiamare l'interesse dei turisti a trascorrere le proprie vacanze lungo le coste adriatiche e joniche;

3) la limitazione dei fattori di crisi delle attività produttive nei comuni di interesse turistico con proroghe di termini, agevolazioni tributarie e previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle regioni costiere dell'Adriatico e dello Jonio è riconosciuto lo stato di crisi relativamente ai comuni di interesse turistico per i danni subiti a causa della guerra nei Balcani.

2. Le regioni interessate stabiliscono, nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della presente legge, il piano finanziario degli interventi derivanti dal comma 1, nonchè l'elenco dei comuni, procedure e modalità per la quantificazione dei danni subiti dai soggetti richiedenti e per la corresponsione dei contributi.

Art. 2.

1. Per far fronte alla flessione dei flussi turistici nelle regioni di cui all'articolo 1 è concesso all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) un contributo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 per l'elaborazione e la esecuzione, di concerto con le regioni predette, di un piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica delle regioni stesse.

Art. 3.

1. Per le stesse finalità di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo al quale è attribuito uno stanziamento pari a lire 80 miliardi per l'anno 1999. A carico di tale fondo sono concessi contributi alle regioni di cui all'articolo 1 per l'attuazione di un programma, che le regioni stesse elaborano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, finalizzato all'offerta di pacchetti turistici agevolati, caratterizzati da significative riduzioni dei costi relativi alle tariffe aeree, ferroviarie, autostradali, alberghiere e ai servizi turistici connessi.

Art. 4.

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 è sospeso, fino al 30 settembre 1999, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti privati, ivi compresa la quota a carico dei medesimi, dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, nonchè dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Nel caso di versamenti comunque effettuati in pendenza della sospensione di cui al presente articolo non si dà luogo al rimborso.

Art. 5.

1. In favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale sia societaria od associata, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, sono sospesi sino al 30 settembre 1999 i termini amministrativi relativi ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione delle imposte e tasse erariali e locali. Durante il periodo di sospensione non decorrono interessi od altri oneri. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte in

pendenza della sospensione dei termini di cui al presente articolo.

Art. 6.

1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, sia costituiti in forma individuale che societaria od associata che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nell'articolo 1, non si applica, sino al 31 dicembre 1999, la disposizione dell'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, intendendosi che il credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 precedentemente acquisito non viene meno a seguito di eventuali riduzioni di livelli occupazionali determinatisi nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1999.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

